



Consiglio regionale della Campania

XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

Disposizioni per la gestione integrata della specie cinghiale, la prevenzione e l'indennizzo dei danni e la valorizzazione delle filiere territoriali nelle aree interne, rurali e montane. Modifiche alla legge regionale 9 agosto 2012, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA



Consiglio regionale della Campania

La presente proposta di legge reca una disciplina organica finalizzata alla gestione integrata della specie cinghiale in Regione Campania. In particolare, l'intervento normativo nasce dalla crescente rilevanza che il fenomeno ha assunto negli ultimi anni sul territorio regionale, determinando effetti significativi sulle attività agricole e zootecniche, sulla sicurezza della circolazione stradale, sulla fruizione degli spazi pubblici, sulla conservazione degli ecosistemi e sulla prevenzione del rischio sanitario connesso, in particolare, alla diffusione della peste suina africana.

La presenza del cinghiale ha prodotto infatti un progressivo incremento delle criticità connesse ai danni alle produzioni agricole, agli allevamenti, alle opere aziendali e alle infrastrutture rurali, con particolare intensità nelle aree interne, montane e rurali della Campania, nonché nei territori ricadenti nelle aree protette, nelle aree contigue e nei siti della Rete Natura 2000. Parallelamente, si è registrata una maggiore frequenza di episodi di presenza della specie in contesti urbani e periurbani, lungo la rete viaria e in aree caratterizzate da elevata frequentazione pubblica, con conseguenti criticità sotto il profilo della sicurezza delle persone e della mobilità.

La rilevanza del fenomeno trova riscontro anche negli atti e nelle comunicazioni istituzionali della Regione. La deliberazione della Giunta regionale n. 521 del 23 novembre 2021, di approvazione del Piano di gestione e controllo del cinghiale in Regione Campania, richiama la necessità di assicurare una strategia unitaria per ridurre gli impatti dannosi causati dalla specie sul territorio regionale, con particolare riferimento alle attività agricole, all'ambiente e alle attività antropiche. La stessa Regione ha inoltre evidenziato che nella stagione venatoria 2023/2024 sono stati abbattuti circa 15.000 cinghiali, di cui 4.687 in provincia di Avellino, 2.877 in provincia di Benevento, 2.668 in provincia di Caserta, 27 in provincia di Napoli, 2.369 nell'ambito Salerno 1 e 2.753 nell'ambito Salerno 2, precisando tuttavia che tale dato, pur significativo, non è sufficiente a contenere il fenomeno.

Le criticità connesse alla diffusione della specie risultano confermate anche dalle segnalazioni provenienti dalle organizzazioni professionali agricole, che negli ultimi anni hanno evidenziato un progressivo incremento dei danni arrecati alle produzioni agricole e zootecniche, alle opere aziendali e alle infrastrutture rurali. Secondo elaborazioni richiamate dalle associazioni di categoria sulla base di dati ISPRA, il valore economico dei danni da fauna selvatica in Campania sarebbe passato da circa 2,08 milioni di euro nel 2021 a circa 4,9 milioni di euro nel 2024, confermando la crescente incidenza del fenomeno sui territori maggiormente esposti e la necessità di rafforzare gli strumenti di prevenzione e coordinamento.

In questo quadro, la proposta di legge mira a ricondurre a una cornice unitaria gli strumenti di programmazione e gestione, rafforzando il coordinamento tra le diverse politiche regionali interessate. Nello specifico, l'intervento opera nell'ambito delle competenze regionali di



Consiglio regionale della Campania

programmazione, organizzazione, prevenzione e coordinamento, nel rispetto della normativa statale e dell'Unione europea in materia di tutela della fauna, controllo faunistico, tutela dell'ambiente, sanità animale e biosicurezza e delle competenze attribuite agli enti gestori delle aree protette.

Segnatamente, il principale strumento di governo del fenomeno è individuato nel Piano regionale per la gestione integrata del cinghiale, destinato a riordinare e coordinare gli strumenti regionali vigenti e a definire, sulla base di evidenze tecnico-scientifiche, dati oggettivi e indicatori omogenei, gli obiettivi, le priorità e i criteri di intervento. Il Piano assicura il raccordo tra prevenzione dei danni, controllo e contenimento della specie, biosicurezza, sicurezza stradale e valorizzazione delle filiere territoriali e disciplina un sistema informativo regionale fondato sulla raccolta, sull'aggiornamento, sulla condivisione, sull'integrazione e sulla georeferenziazione dei dati, al fine di orientare le decisioni e valutarne periodicamente l'efficacia.

Elemento qualificante della proposta è poi rappresentato dall'individuazione delle aree prioritarie di intervento, definite tenendo conto dell'entità, della frequenza e della reiterazione dei danni alle attività agricole e zootecniche, della presenza di colture di pregio e produzioni tipiche o di qualità, della consistenza stimata della popolazione di cinghiale, dei prelievi e delle catture, dell'incidentalità stradale, della presenza della specie in aree urbane e periurbane, del rischio sanitario e delle segnalazioni provenienti dai soggetti istituzionali, dagli operatori e dai cittadini. Specifico rilievo è attribuito anche ai punti di attraversamento ricorrente della fauna selvatica e ai tratti stradali caratterizzati da maggiore incidentalità.

La proposta prevede inoltre tavoli territoriali di coordinamento, anche su base provinciale o sub-provinciale, con funzioni consultive, propositive e di raccordo territoriale. L'istituzione dei tavoli intende favorire il confronto tra Regione, enti locali, Ambiti territoriali di caccia, enti gestori delle aree protette, aziende sanitarie locali, organizzazioni professionali agricole e altri soggetti istituzionali competenti e concorrono alla rilevazione delle criticità, al coordinamento delle segnalazioni e alla diffusione delle buone pratiche di prevenzione e biosicurezza.

Particolare attenzione è dedicata alla prevenzione dei danni mediante il sostegno a misure non cruenti, strutturali e gestionali, quali recinzioni, protezioni individuali, sistemi di dissuasione e rilevamento, interventi di protezione delle opere aziendali e misure di messa in sicurezza delle aree e delle infrastrutture maggiormente esposte. Gli interventi sono coordinati con gli strumenti di sostegno regionali, statali ed europei, al fine di favorire il più efficace utilizzo delle risorse disponibili ed evitare duplicazioni, mentre il Piano può individuare ulteriori misure sulla base dell'evoluzione delle conoscenze tecnico-scientifiche e delle buone pratiche sperimentate. Restano fermi i divieti di foraggiamento e di immissione del cinghiale previsti dalla normativa statale vigente, fatte salve le attività e le ipotesi consentite dalla medesima disciplina.



Consiglio regionale della Campania

La proposta introduce anche la nozione di aree agricole sensibili, al fine di assicurare particolare attenzione alle zone che abbiano subito danni ricorrenti e a quei territori nei quali la presenza del cinghiale incide sulla continuità delle attività produttive. È inoltre valorizzato il coinvolgimento degli operatori agricoli e zootecnici e delle organizzazioni professionali agricole nelle attività di segnalazione, rilevazione delle criticità, individuazione delle misure di prevenzione, monitoraggio dell'efficacia degli interventi e diffusione delle buone pratiche.

Un ulteriore profilo riguarda la corretta gestione dei capi. Nel pieno rispetto della normativa europea, statale e regionale in materia di sicurezza alimentare, sanità animale, biosicurezza e tracciabilità, la proposta promuove la gestione dei capi di cinghiale abbattuti nell'ambito dell'attività venatoria o degli interventi di controllo e contenimento e dei capi catturati successivamente abbattuti secondo la normativa vigente, favorendone, ove possibile, il conferimento ai centri di raccolta e ai centri di lavorazione autorizzati, anche ai fini degli accertamenti sanitari, dei rilievi biometrici e delle attività di monitoraggio epidemiologico.

A tale disciplina si affianca la valorizzazione della filiera delle carni di selvaggina, con particolare riferimento alle aree interne, rurali e montane. La proposta sostiene progetti integrati capaci di collegare la gestione del cinghiale con i centri di raccolta e lavorazione, le imprese agricole e agroalimentari, le produzioni tipiche, la ristorazione, l'ospitalità e la promozione turistica dei territori, favorendo nel contempo la tracciabilità delle carni e il contrasto delle forme di commercializzazione irregolare.

La proposta di legge si compone di **14 articoli, suddivisi in cinque Capi**.

Il Capo I reca le disposizioni generali.

L'**articolo 1** individua l'oggetto e le finalità dell'intervento, assicurandone il raccordo con gli strumenti di pianificazione faunistico-venatoria e con la normativa statale e regionale vigente e facendo salve le competenze degli enti gestori delle aree protette.

L'**articolo 2** reca le definizioni rilevanti ai fini dell'applicazione della legge e, con particolare riferimento agli interventi di controllo e contenimento, ne assicura il raccordo con la normativa dell'Unione europea, con gli articoli 19 e 19-ter della legge n. 157/1992, con gli altri atti di pianificazione applicabili e con le competenze degli enti gestori delle aree protette.

Il Capo II disciplina la programmazione regionale e le aree prioritarie di intervento.

L'**articolo 3** prevede l'approvazione del Piano regionale per la gestione integrata del cinghiale, quale strumento unitario diretto a superare la frammentazione degli strumenti di programmazione e



Consiglio regionale della Campania

a ricondurre entro un quadro coordinato gli interventi di prevenzione, monitoraggio, controllo, contenimento, biosicurezza, sicurezza stradale e indennizzo. Il sistema informativo previsto dal Piano è finalizzato a superare la dispersione delle informazioni e a orientare le decisioni sulla base di dati omogenei, aggiornati e georeferenziati.

L'**articolo 4** disciplina l'individuazione e la revisione delle aree prioritarie di intervento, con l'obiettivo di superare una distribuzione indifferenziata delle misure e concentrare gli interventi nei territori nei quali i dati relativi ai danni, alla presenza della specie, all'incidentalità stradale e al rischio sanitario evidenziano le maggiori criticità.

L'**articolo 5** disciplina i tavoli territoriali di coordinamento, finalizzati a migliorare il raccordo operativo tra i diversi soggetti coinvolti nella gestione del fenomeno e a superare le difficoltà derivanti dalla pluralità delle competenze interessate. I tavoli consentono inoltre di far confluire nella programmazione regionale le criticità e le proposte provenienti dai territori.

Il **Capo III** reca disposizioni in materia di prevenzione dei danni e tutela delle attività agricole, zootecniche e dei territori esposti.

L'**articolo 6** rafforza il versante della prevenzione, prevedendo specifiche misure di sostegno e favorendone il coordinamento con le risorse regionali, statali ed europee. La disposizione è diretta a riequilibrare un sistema nel quale una parte rilevante delle risorse è assorbita dalla gestione dei danni già verificatisi, intervenendo maggiormente a monte per ridurre frequenza e gravità.

L'**articolo 7** disciplina gli interventi nelle aree agricole sensibili e il coinvolgimento degli operatori agricoli e zootecnici, assicurando altresì il raccordo con la disciplina regionale in materia di indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica.

Il **Capo IV** riguarda la gestione dei capi e la valorizzazione della filiera delle carni di selvaggina.

L'**articolo 8** disciplina la corretta gestione dei capi abbattuti e dei capi catturati e successivamente abbattuti secondo la normativa vigente, favorendone il conferimento ai centri autorizzati nel rispetto delle disposizioni sanitarie, alimentari e di biosicurezza.

L'**articolo 9** sostiene progetti integrati di filiera, con particolare riferimento alle aree interne, rurali e montane, al fine di favorire la corretta gestione e tracciabilità dei capi e di valorizzarne le possibili ricadute economiche sui territori. La disposizione chiarisce, al contempo, che la valorizzazione della filiera rimane funzionale agli obiettivi di gestione, controllo e contenimento della specie e non può tradursi in misure dirette a favorire il mantenimento o l'incremento della popolazione di cinghiale.



Consiglio regionale della Campania

Il **Capo V** contiene le disposizioni finali.

L'**articolo 10** reca un complessivo intervento di aggiornamento e razionalizzazione della legge regionale n. 26/2012, diretto a rimuovere alcune criticità emerse nell'applicazione della disciplina vigente e ad assicurarne il coordinamento con il quadro normativo e organizzativo successivamente intervenuto.

Nello specifico, la modifica dell'articolo 1 aggiorna il riferimento alla disciplina regionale delle aree protette, eliminando un rinvio a una normativa non più corrispondente al vigente assetto legislativo.

La sostituzione dei commi da 2 a 5 dell'articolo 16 è finalizzata ad adeguare la disciplina regionale del controllo della fauna selvatica all'evoluzione della normativa statale e all'attuale distribuzione delle funzioni amministrative. La nuova formulazione evita di cristallizzare nella legge regionale procedure e modalità operative disciplinate dalla normativa statale e dai relativi strumenti di pianificazione, mantenendo in capo alla Regione gli aspetti organizzativi relativi alla formazione, al riconoscimento dei titoli e alla tenuta degli albi e registri.

L'abrogazione dell'articolo 18 supera una disciplina speciale del cinghiale non più adeguata all'impostazione organica perseguita dalla proposta, ricondotta al nuovo Piano regionale e agli strumenti di programmazione, prevenzione e coordinamento previsti dalla presente legge.

La sostituzione dell'articolo 26 interviene sul sistema di prevenzione e indennizzo dei danni da fauna selvatica con l'obiettivo di rendere maggiormente uniforme, trasparente e tempestiva la gestione delle domande. Sono definiti il ruolo del Comitato previsto dalla legislazione statale, le funzioni istruttorie delle strutture regionali territorialmente competenti, i termini per gli accertamenti e per la conclusione dei procedimenti, criteri uniformi per la quantificazione dei danni e modalità telematiche di presentazione e gestione delle domande. La confluenza dei dati nel sistema informativo regionale consente inoltre di utilizzare le informazioni derivanti dai procedimenti di indennizzo ai fini della programmazione e della valutazione delle misure di prevenzione. L'intervento mira così a rispondere alle criticità legate alla durata e alla disomogeneità delle procedure e a ridurre le condizioni suscettibili di alimentare il contenzioso.

L'introduzione dell'articolo 26-bis separa dalla disciplina dei danni alle produzioni agricole e zootecniche la diversa fattispecie dei sinistri stradali causati dagli ungulati selvatici, oggi ricompresa nel medesimo articolo 26 della legge regionale n. 26/2012. La distinzione consente di predisporre una disciplina maggiormente aderente alle specificità dei sinistri stradali e di rafforzare



Consiglio regionale della Campania

il coordinamento con gli enti proprietari o gestori delle infrastrutture viarie e con gli organi intervenuti nell'accertamento del sinistro.

Le modifiche agli articoli 40 e 41 completano il coordinamento finanziario della riforma, distinguendo le risorse destinate agli indennizzi di cui agli articoli 26 e 26-bis e assicurando che la nuova organizzazione delle procedure operi nell'ambito del sistema di finanziamento già previsto dalla legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

L'**articolo 11** contiene la clausola valutativa e prevede la trasmissione biennale alla Commissione consiliare competente di una relazione sullo stato di attuazione della legge, sulle risorse impiegate, sull'evoluzione dei principali fenomeni oggetto di intervento e sull'efficacia delle misure adottate.

L'**articolo 12** reca la norma finanziaria, quantificando in modo particolare gli oneri derivanti dalle misure previste dagli articoli 6 e 9 e individuando le relative modalità di copertura. La disposizione stabilisce inoltre che le misure di sostegno siano attuate nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

L'**articolo 13** reca le disposizioni transitorie e di adeguamento ed è diretto ad assicurare la continuità amministrativa nella fase di passaggio dal sistema vigente al nuovo assetto. Fino all'approvazione del Piano regionale continuano ad applicarsi, nei limiti di compatibilità, gli atti adottati in attuazione dell'articolo 18 della legge regionale n. 26/2012; sono inoltre salvaguardate le abilitazioni, le iscrizioni agli albi e registri e i riconoscimenti di equipollenza già conseguiti.

Con specifico riferimento agli indennizzi, la disposizione distingue i danni verificatisi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge, ai quali continua ad applicarsi la disciplina vigente al momento dell'evento, dai danni verificatisi successivamente, ai quali si applicano i nuovi articoli 26 e 26-bis. Nella fase intercorrente tra l'entrata in vigore della legge e l'adozione delle relative deliberazioni attuative della Giunta regionale, continuano ad applicarsi, limitatamente agli aspetti non direttamente disciplinati dalle nuove disposizioni e in quanto con esse compatibili, gli atti amministrativi e le modalità procedurali vigenti. La previsione è finalizzata a evitare interruzioni nella presentazione, nell'istruttoria e nella definizione delle domande di indennizzo durante la fase di prima applicazione della riforma.

L'articolo prevede infine la revisione del regolamento regionale n. 10/2011, al fine di adeguarne la disciplina alla normativa europea e statale sopravvenuta in materia di sanità animale, biosicurezza, gestione, movimentazione e destinazione dei capi, assicurando nel frattempo la continuità applicativa delle disposizioni regolamentari compatibili.



Consiglio regionale della Campania

L'**articolo 14** disciplina l'entrata in vigore della legge, fissata al quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, secondo quanto previsto dallo Statuto regionale.